

ATTO COSTITUTIVO DELLA

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE DI SUSÀ

L'anno duemilaquattordici addì 24 del mese di luglio, in Oulx e nella sede Municipale, con la presente scrittura privata autenticata, redatta in forma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della l. 241/1990 e smi, valida ad ogni effetto di legge tra:

1) Il Comune di Bardonecchia, con sede in Piazza De Gasperi 1, C:F. 86501270010, rappresentato dal Vice Sindaco Salvatore Carollo, nato a Palermo il 19/11/1961, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 2.10.2013 esecutiva, che si allega in copia al presente atto con l'attestato di avvenuta pubblicazione ex art. 6 del TUEL 267/2000;

2) Il Comune di Chiomonte, con sede in Via Vescovado 1, C:F. 86501290018, rappresentato dal Sindaco Silvano Ollivier, nato a Chiomonte il 26/7/1951, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 12.11.2013 esecutiva, che si allega in copia al presente atto con l'attestato di avvenuta pubblicazione ex art. 6 del TUEL 267/2000;

3) Il Comune di Exilles, con sede in Piazza Vittorio Emanuele 2, C:F. 04223300015, rappresentato dal Sindaco Michelangelo Luigi Castellano, nato a Grugliasco il 19/6/1952, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/9/2013 esecutiva, che si allega in copia al presente atto con l'attestato di avvenuta pubblicazione ex art. 6 del TUEL 267/2000;

4) Il Comune di Giaglione, con sede in fr. S.Giuseppe 1, C:F.

86501150014, rappresentato dal Sindaco Ezio Pains, nato a Giaglione il 2/12/1942, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/9/2013 esecutiva, che si allega in copia al presente atto con l'attestato di avvenuta pubblicazione ex art. 6 del TUEL 267/2000;

5) Il Comune di Gravera con sede in fr. Refornetto Via Roma 3, C:F. 04967930019, rappresentato dal Sindaco Sergio Calabresi, nato a Torino il 29/12/1937, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.9.2013 esecutiva, che si allega in copia al presente atto con l'attestato di avvenuta pubblicazione ex art. 6 del TUEL 267/2000;

6) Il Comune di Meana di Susa, con sede in Piazza Europa 1, C:F. 02057840015, rappresentato dal Sindaco Adele Cotterchio, nata a Susa il 25/09/1964, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 9.4.2014 esecutiva, che si allega in copia al presente atto con l'attestato di avvenuta pubblicazione ex art. 6 del TUEL 267/2000;

7) Il Comune di Moncenisio, con sede in Piazza Chiavanna 1, C:F. 01021740012, rappresentato dal Sindaco Bruno Perotto, nato a Susa il 10/2/1966, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/9/2013 esecutiva, che si allega in copia al presente atto con l'attestato di avvenuta pubblicazione ex art. 6 del TUEL 267/2000;

8) Il Comune di Oulx, con sede in Piazza Garambois 1, C:F. 01120470016, rappresentato dal Sindaco Paolo De Marchis, nato a Genova il 21/12/1963, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 1/10/2013 esecutiva, che si allega in copia al presente atto con l'attestato di avvenuta pubblicazione ex art. 6 del TUEL 267/2000;

9) Il Comune di Salbertrand, con sede in Piazza Martiri della Libertà 1,

C:F. 00881010011, rappresentato dal Sindaco Riccardo Joannas, nato a Salbertrand il 30/9/1946, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.9.2013 esecutiva, che si allega in copia al presente atto con l'attestato di avvenuta pubblicazione ex art. 6 del TUEL 267/2000;

Premesso che:

con le deliberazioni sopra indicate è stata espressa la volontà dei Comuni indicati in precedenza, di costituire tra loro una Unione di Comuni per gestire unitamente funzioni e servizi comunali, funzioni regionali e per rispondere agli obblighi di legge imposti ai comuni montani inferiori a tremila abitanti, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del TUEL 267/2000 e della legge regionale n. 11 del 28.9.2012, attribuendole la denominazione di "Unione Montana dei Comuni dell'Alta Valle Susa";

a tal fine i rispettivi consigli comunali hanno approvato, quale allegato alle predette deliberazioni, il testo dello statuto che dovrà regolare l'organizzazione ed il funzionamento dell'unione e lo schema dell'atto costitutivo qui in corso di stipula;

sono state esperite le formalità richieste per l'efficacia e l'entrata in vigore delle deliberazioni predette, secondo quanto prevedono l'art. 6 e 32 del TUEL 267/2000;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Tra i Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx e Salbertrand, come sopra costituiti e rappresentati, è costituita con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli art. 12 e 13 della L.R. n.

11 del 28.09.2012, l'Unione dei Comuni denominata "**Unione Montana dei Comuni dell'Alta Valle Susa**".

L'unione ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente locale territoriale ed ha sede in Exilles, presso il Forte, ed è così composta:

- Comune di Bardonecchia: residenti 3.212 (censimento 2011): - 132,20 kmq di superficie;

- Comune di Chiomonte: n. 932 residenti - 26,76 kmq di superficie;

- Comune di Exilles: residenti 266 - 46,65 kmq di superficie;

- Comune di Giaglione: residenti 653 - 33,38 kmq di superficie;

- Comune di Gravere: residenti 715 - 18,99 kmq di superficie;

- Comune di Meana di Susa: residenti 880 - 16,54 kmq di superficie;

- Comune di Moncenisio: residenti 42 - 4,5 kmq di superficie;

- Comune di Oulx: residenti 3.160 - 99,79 kmq di superficie;

- Comune di Salbertrand: residenti 579 - 38,32 kmq di superficie;

per complessivi n. 10.439 residenti e n. 417,13 kmq di superficie territoriale.

All'Unione potranno essere ammessi altri Comuni con le modalità previste dallo Statuto.

Art. 2 - L'unione è costituita per gli scopi e finalità indicati nello statuto, ha durata di anni dieci rinnovabili, salvo facoltà di recesso di ogni comune, da esercitarsi nei modi indicati nello statuto.

Art. 3 - I principi fondamentali dell'Unione, le funzioni e dei servizi associati, i principi dell'organizzazione amministrativa, i rapporti tra Unione e Comuni aderenti, la finanza dell'Unione, gli strumenti di attuazione dei fini istituzionali, gli istituti di partecipazione, sono

disciplinati dallo Statuto dell'Unione, articolato in numero 36 articoli.

Art. 4 Sono organi dell'Unione la cui composizione e funzionamento sono definiti e disciplinati nell'allegato Statuto:

Il Consiglio, Il Presidente, La Giunta.

Il Consiglio dell'Unione è composto da 13 membri ed i relativi organi d'amministrazione, e cioè Presidente e Giunta, composta da 5 o 6 membri, vengono insediati, nominati ed agiscono secondo le procedure e la disciplina fissate dal capo II° "Organi di Governo" dello Statuto.

Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti locali ed in particolare al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i. art. 32 "Unione di Comuni", ed alla citata legge regionale n. 11 del 28.9.2012 e smi.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dei Comuni aderenti in parti uguali e saranno rimborsate al Comune di Oulx dall'Unione non appena operativa.

La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR 26.10.1972, n. 642.

Ai fini fiscali si chiede la registrazione a tassa fissa del presente atto.

Verranno utilizzate le modalità per la registrazione previste dal Modello Unico Telematico dell'Agenzia delle Entrate.

STATUTO ALLEGATO DELLA

Unione Montana dei Comuni dell'Alta Valle Susa

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione

1. I Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere,

Meana di Susa, Moncenisio, Oulx e Salbertrand, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 12 e 13 della legge regionale 11/2012, costituiscono l'Unione montana dei Comuni dell'Alta Valle Susa - di seguito indicata per brevità Unione montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. L'Unione montana è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.

4. Ai sensi del comma precedente l'Unione montana può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:

a) Le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale;

b) le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;

c) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;

d) le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;

e) le funzioni già attribuite alle Comunità montane e ad essa conferite dai Comuni.

L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano

conferite dalla Regione e dalla Provincia.

5. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4, l'Unione persegue lo scopo di:

garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione

promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio

cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;

operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio.

6. All'Unione montana possono aderire altri Comuni. Il Consiglio del Comune, che intende far parte dell'Unione, delibera la volontà di aderire, dichiarando la disponibilità a partecipare alle spese generali, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali, previa ridefinizione dell'ambito ottimale da parte della Regione Piemonte. L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 2 Denominazione, sede, popolazione

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione Montana dei Comuni dell'Alta Valle di Susa", siglabile con l'acronimo UMAVS.

2. La sede legale dell'Unione montana è collocata in Exilles, presso il Forte di Exilles; le adunanze degli organi elettivi collegiali possono tenersi indifferentemente presso gli uffici di ciascuno dei Comuni membri.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti più uffici distaccati, individuati dall'organo esecutivo.

4. In ragione delle risultanze dell'ultimo censimento, per le norme che

fanno riferimento alla consistenza demografica dell'Unione, si prende atto che essa ha una popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti.

5. L'Unione "UMAVS" ha un proprio stemma costituito da uno scudo con sfondo in colore rosso su cui si evidenzia il profilo di montagne sormontate da elefante con n. 9 stelle alpine e scritta " Nec jacet in somno", il tutto sormontato da scudo rosso, con croce d'argento, in posizione centrale circondato dal lato destro e sinistro da due delfini, il tutto su sfondo blu.

Art. 3 Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei

due terzi del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio.

2. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

3. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'unione stessa sono individuati in allegato al presente statuto, con le corrispondenti risorse.

4. L'esercizio di eventuali ulteriori funzioni e/o servizi, può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti, senza necessità di modifica statutaria.

5. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, ovvero per conto di altre Unioni, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

a) il Consiglio

b) il Presidente

c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori comunali in carica dei comuni associati, secondo le disposizioni dei

successivi articoli.

Art. 6 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da tredici membri e garantisce la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato nella persona del Sindaco e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti.

2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

3. Il numero dei rappresentanti delle minoranze consiliari in seno al Consiglio è di 4 (quattro). I rappresentanti delle minoranze sono eletti, fra i medesimi Consiglieri di minoranza, dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.

La Conferenza straordinaria e' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti all'ultimo censimento ed elegge a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti, i rappresentanti delle minoranze. Qualora in corso di mandato, per dimissioni o altre cause, venga a cessare uno dei componenti di minoranza, gli subentra il primo dei non eletti nel corso della Conferenza straordinaria.

4. In caso di impedimento o assenza il Sindaco sarà rappresentato nel Consiglio dal Vicesindaco.

5. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal solo Commissario, con un voto.

6. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell'unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.

7. In sede di prima costituzione del Consiglio dell'unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata - entro e non oltre 10 giorni dal completamento delle designazioni - ed è presieduta dal Sindaco più anziano d'età fra quelli dei Comuni membri, anche non componente del Consiglio, che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, i componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri, e stabilisce l'ordine di rotazione dei Sindaci, che non siano nominati Assessori, alla carica di Presidente dell'Unione.

2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo

socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un quarto dei Consiglieri.

2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 10 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica non appena è efficace l'atto che li elegge.

2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto.

3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

a) dimissioni;

b) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;

c) morte o altre cause previste dalla legge.

Art. 13 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

Art. 14 Presidente dell'Unione e ordine di rotazione

1. Il Presidente dell'Unione è a rotazione uno dei Sindaci in carica presso i comuni aderenti all'Unione.

2. Subito dopo l'elezione della Giunta, il Consiglio stabilisce l'ordine di

rotazione con cui i Sindaci dei Comuni, che non siano stati eletti nella Giunta come Assessori, svolgeranno le funzioni di Presidente dell'Unione.

Ciascun Sindaco rimane in carica come Presidente per un semestre solare.

3. Le funzioni di Segretario degli organi collegiali dell'Unione sono svolte, per ciascun semestre, dal Segretario comunale del Comune che in quel momento assume la Presidenza dell'Unione, senza ulteriore aggravio se non il rimborso delle spese di accesso.

Art. 15 Competenze del Presidente

Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;

firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione

convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;

convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno

firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;

impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e

amministrative relative all'indirizzo generale;

coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;

svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta; riceve le interrogazioni, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio.

3. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente. In caso di contemporaneo impedimento di entrambi, svolge le funzioni l'Assessore più anziano d'età.

Art. 16 Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco e la scadenza del semestre, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.

Art. 17 Composizione ed elezione della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta da cinque membri oltre al Presidente di turno ed è eletta dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni. Quando uno dei componenti della giunta svolge le funzioni di Presidente i componenti sono cinque.

2. I Componenti della Giunta sono eletti a maggioranza assoluta dei

Consiglieri assegnati, sulla base di una proposta di cinque nominativi che garantisca per quanto possibile il principio della pari opportunità, sottoscritta da almeno due Sindaci .Tra i componenti della Giunta è indicato il Vicepresidente, cui è attribuita apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

3. La Giunta rimane in carica per 5 semestri consecutivi. A scadenza, a metà mandato del Consiglio dell'Unione, si provvede alla sua rielezione.

4. Eventuali Assessori singolarmente surrogati nel corso dei 5 semestri rimangono in carica soltanto sino alla scadenza originariamente fissata.

Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

2. La Giunta, in particolare, provvede:

ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;

ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate

alla competenza del Consiglio;

a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

ad esercitare tutte le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti;

ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

4. Il funzionamento della Giunta può essere disciplinato con regolamento, approvato dal Consiglio a maggioranza dei consiglieri assegnati. In particolare il Presidente può invitare a partecipare alla Giunta, con ruolo consultivo, i Sindaci o loro delegati dei Comuni che in quel momento non sono rappresentati nell'organo esecutivo.

5. La Giunta delibera con la presenza della metà dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

6. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applicano l'articolo 49 e l'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo

trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile, utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i singoli Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini.

4. L'Unione garantisce la tutela delle pari opportunità, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 20 Regolamento di organizzazione e dotazione organica

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa

dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.

3. In sede di prima attuazione del presente statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.

4. La dotazione organica dell'Unione può prevedere la figura di un Vice Segretario coordinatore, in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di Segretario comunale.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 22 Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16
fondi assegnati, tramite i Comuni, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano

	tasce, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni	
	trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali	
	trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati	
	contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi	
	contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate	
	trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati	
	trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento	
	rendite patrimoniali	
	accensione di prestiti	
	prestazioni per conto di terzi	
	altri proventi o erogazioni.	
	Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria	
	1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.	
	2. Il bilancio annuale di previsione è redatto secondo la normativa vigente osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.	

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 24 Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento dei controlli interni nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è pubblicata sul sito Internet dell'Unione.

Art. 26 Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti viene individuato secondo le modalità previste dal D.M. 15.2.2012 n. 23 e smi, dura in carica tre anni ed è rinominabile per una sola volta.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore

dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato secondo la normativa statale vigente, in riferimento alla fascia di popolazione media dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 27 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. In sede di prima attuazione il Servizio può venire affidato in forma diretta e per il tempo necessario al Tesoriere del Comune dove è stabilita la sede legale dell'Unione.

Art. 28 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili devoluti in sede di liquidazione della preesistente Comunità montana Valle Susa e Val Sangone, alla quale l'Unione subentra quota parte ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 11/2012;

b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;

c) dalle partecipazioni societarie;

d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 29 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata decennale, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

2. A scadenza, la durata dell'Unione si rinnova per altri 10 anni e così di seguito, se non sopravviene il recesso della maggior parte dei Comuni membri.

Art. 30 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, a condizione che la sua decisione sia compatibile con il quadro normativo nazionale e regionale delle forme associative fra gli enti locali.

2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.

3. La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per i primi tre anni non è possibile recedere.

2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso,

applicando di norma i seguenti criteri:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalla Direzione Regionale Autonomie locali con funzioni di Presidente.

Art. 32 Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando allo spirare del termine di durata receda oltre la metà dei Comuni membri o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al

patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consigli comunali dei comuni aderenti all'Unione o al Consiglio dell'Unione.

2. Le modifiche statutarie si intendono approvate quando tutti i Consigli comunali dei comuni aderenti hanno deliberato favorevolmente, con le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto, sulla proposta di modifica.

3. Il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria che entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo dell'ultimo Comune che vi provvede.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità montana. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

Art. 35 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs.. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 36 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs.. 267/2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.

ALLEGATO: Funzioni conferite in sede di prima attuazione 1

1. funzioni fondamentali in materia di Protezione civile, con ripartizione delle spese e risorse destinate dai comuni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Consiglio fissa annualmente, in sede di approvazione del bilancio, la quota dovuta in relazione a tale funzione;

2. funzioni fondamentali in materia di Catasto, con ripartizione delle spese e risorse destinate dai comuni secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio, in relazione a tale funzione;

3. funzioni di Stazione Unica appaltante prevista dall'art. 33 del codice di contratti, con ripartizione delle spese secondo quanto già previsto nella convenzione approvata, in prima attuazione, dai 9 Comuni nel 2013;

4. funzioni di Sviluppo montano, quelle che saranno trasferite dalla attuale Comunità Montana tra cui in particolare, l'amministrazione dei fondi Ato, le sistemazioni idrogeologiche, i rapporti con il Consorzio

¹ Circa i criteri di ripartizione delle risorse, vengono riutilizzati i criteri già fissati nelle previgenti convenzione per l'esercizio associato di tali funzioni presso la ex Comunità Montana Alta Valle Susa.

Forestale Alta Valle Susa, i progetti vari in atto sul territorio dei Comuni dell'Unione (PSR, ALCOTRA, e simili). In relazione a tali attività si fa riferimento alle risorse previste nella L.R. 11/2012 e nelle altre eventuali che il Consiglio dell'Unione stabilirà annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Letto approvato e sottoscritto in forma elettronica:

Salvatore Carollo, Silvano Ollivier, Michelangelo Luigi Castellano, Ezio Pains, Sergio Calabresi, Adele Cotterchio, Bruno Perotto, Paolo De Marchis
Riccardo Joannas.

AUTENTICA DI FIRME

COMUNE DI OULX - REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n. 895.

Io sottoscritto dottor Livio Sigot, Segretario Generale del Comune di Oulx, abilitato a rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e ad autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ai sensi dell'art. 97, 4° comma lettera c) del TUEL 267/2000, senza assistenza di testimoni, avendovi i richiedenti con il mio consenso rinunciato,

CERTIFICO

Che i sotto designati richiedenti stessi, della cui identità io Segretario Generale mi sono accertato, hanno apposto in mia presenza la propria firma elettronica avanzata, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 24 e 25, del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013:
Salvatore Carollo, Silvano Ollivier, Michelangelo Luigi Castellano, Ezio

Paini, Sergio Calabresi, Adele Cotterchio, Bruno Perotto, Paolo De Marchis

Riccardo Joannas

Ho altresì verificato il fatto che il documento sottoscritto non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico. Le parti hanno richiesto la forma della scrittura privata autenticata, modalità elettronica, e che il presente atto sia conservato nella raccolta degli atti del Segretario Generale del Comune di Oulx. Il presente atto è esente da bollo e soggetto a registrazione a tassa fissa con spese ripartite in parti uguali tra tutti e 9 i Comuni contraenti.

Oulx, in Municipio oggi ventiquattro luglio 2014.....

Il Segretario Generale Dr Livio Sigot (firmato digitalmente)

Ricevuta del: 26/07/2014 ora: 10:24:02

Utc: 1406363039196882

Utc_string: 2014-07-26T10:23:59.196882+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 26/07/2014

Ora invio: 10:23:59

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 895/2014

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 70060277

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: SGTLVI61S27L219Q

Ufficio delle entrate competente:

TTJ - Ufficio Territoriale di SUSÀ

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 01120470016

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 895/2014 (del codice fiscale: SGTLVI61S27L219Q)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 367 del 26/07/2014

TTJ Ufficio Territoriale di SUSÀ - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro